

"PIANO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO RURALE DEL COMUNE DI POVOLETTO"

TITOLO ELABORATO

Normativa

TAVOLA N.

04

DATA

PROFESSIONISTA INCARICATO
dott. for. Enrico Siardi
Via B. Stringher, 25 - 33100 UDINE (UD)

COMMITTENTE
Comune di Povoletto
APPROVAZIONI

REV. N.

DATA

2

INDICE

1	PREMESSA	3
2	RIFERIMENTI DI LEGGE	3
2.1	Sanzioni	3
3	APPROCCIO METODOLOGICO	4
4	GLOSSARIO	5
5	AMBITO DI APPLICAZIONE	7
5.1	Ambito territoriale	7
5.2	Attività normate	7
6	NORME GENERALI	8
6.1	Interventi di miglioramento fondiario	8
6.2	Interventi compensativi	9
6.2.1	Obbligo di esecuzione degli interventi compensativi nel caso di riduzioni di superfici a bosco o a prato o estirpazione di filari di gelso o salice	9
6.2.2	Quantificazione degli interventi compensativi.....	10
6.2.3	Soglia minima.....	10
6.2.4	Interventi compensativi e normative sovraordinate	10
6.3	Tutela dei prati stabili	11
6.4	Riduzione di superficie boscata	11
6.5	Tutela dei filari storici di gelso o salice	11
7	NORME DI ZONA	12
7.1	Le zone del Piano	12
7.2	Zone boschive	13
7.2.1	B1-boschi di valore naturalistico.....	13
7.2.2	B2-boschi cedui e boscaglie di neoformazione	14
7.2.3	B3- boschi di tutela idrogeologica delle zone vitate.....	15
7.3	Colline vitate	15
7.3.1	V1- colline interne a viticoltura specializzata	15
7.3.2	V2- colline interne a viticoltura tradizionale	16
7.3.3	V3- colline esterne a viticoltura specializzata	17
7.3.4	V4- colline esterne a viticoltura tradizionale.....	17
7.4	Zone agricole	18
7.4.1	A1- zone pianiziali per agricoltura specializzata	18
7.4.2	A2- zone pianiziali per agricoltura tradizionale	18
7.4.3	A3- zone pedecollinari umide per agricoltura tradizionale	19
7.4.4	A4- zone pedecollinari umide per agricoltura specializzata	20
7.4.5	A5- zone agricole di valorizzazione dei centri abitati	20
7.4.6	A6 - corridoio ecologico trasversale dei prati stabili	21
7.4.7	A7 - zone di tutela degli edifici storici	21
7.4.8	A8 - zone agricole di mascheramento degli impianti industriali e degli allevamenti	21

7.5	Zone dei corsi d'acqua	22
7.5.1	F1- valli intercollinari per agricoltura tradizionale	22
7.5.2	F2- depressioni intercollinari umide di valore naturalistico	22
7.5.3	F3- corridoi ecologici dei grandi corsi d'acqua	23
7.5.4	F4- corridoi ecologici dei corsi d'acqua minori e delle rogge	23
7.6	Zone di tutela delle visuali dai percorsi	24
7.6.1	sentieri e percorsi ricreativi in bosco	24
7.6.2	percorsi rurali ricreativi e di collegamento	25
7.6.3	piste ciclabili principali	26
7.6.4	piste ciclabili di collegamento urbano	26
7.6.5	strade di rilevanza paesaggistica	26
7.7	Altre zone	27
7.7.1	Zone boscate trasformabili in vigneto	27
7.7.2	zone di separazione dei centri abitati	27
7.7.3	zone di valorizzazione di roccoli e bressane	27
7.7.4	zona con presenza di Pseudostellaria europaea	28
ALLEGATO "A": NORME REGIONALI DI TUTELA DEI PRATI STABILI		29
ALLEGATO "B": NORME REGIONALI DI TUTELA DEI BOSCHI		30
ALLEGATO "C": INTERVENTI CONSIDERABILI COME "COMPENSATIVI" NELLE DIVERSE ZONE ...		33
ALLEGATO "D": TABELLA RIASSUNTIVA DEI DIVIETI SPECIFICI DI ZONA		34

1 PREMESSA

L'obiettivo generale della presente normativa è quello di convogliare le attività esercitate nelle zone extra-urbane all'interno di un quadro di valorizzazione ecologica, paesaggistica e socio-economica del territorio rurale e forestale del Comune.

Tra le attività normate non è compresa l'edificazione, di stretta competenza di altri strumenti pianificatori comunali. Nel corso della redazione di questo piano vi è stata comunque una continua azione di coordinamento con il tecnico incaricato della redazione della variante n. 25 al PRGC comunale, per armonizzare i due strumenti in materia di tutela paesaggistica.

2 RIFERIMENTI DI LEGGE

Il *"Piano di sviluppo del territorio rurale del Comune di Povoletto"* costituisce un Piano Comunale di Settore, redatto ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, così come integrata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12. In particolare il piano deriva la sua legittimità dall'art. 63 bis, comma 20¹.

Le indicazioni fornite dal presente piano costituiscono inoltre un indirizzo per l'amministrazione comunale per le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie nel merito del vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Il presente piano, nei suoi aspetti normativi e sanzionatori, assume valore di Regolamento Comunale, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2.1 Sanzioni

Ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste da leggi sovraordinate in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. L'importo viene determinato a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in rapporto alla reversibilità paesaggistica e/o ambientale dell'impatto derivante dall'esecuzione dell'intervento.

Gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità dalle norme o dalle eventuali prescrizioni dell'autorizzazione:

- possono essere sanati con il pagamento della sanzione prevista nel caso costituiscano interventi comunque ammissibili dalla normativa del presente regolamento, ferma restando l'esecuzione degli eventuali interventi compensativi previsti e la messa a norma di quanto già eseguito;
- non possono essere sanati, nel caso in cui gli interventi eseguiti siano espressamente vietati dalla normativa del presente regolamento o non risultino comunque ammissibili: in questo caso il soggetto interessato deve, oltre al pagamento della sanzione, procedere al ripristino della situazione preesistente entro 1 anno. Dopo tale periodo l'amministrazione comunale interviene d'ufficio addebitandone le spese al soggetto che ha violato la norma. In caso di impossibilità di ripristino o di messa a norma di quanto

¹ art. 63 bis, comma 20: *"I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo."*

eseguito viene applicata la sanzione massima, alla quale viene aggiunto l'obbligo di esecuzione, qualora pertinente, di un intervento compensativo doppio rispetto alla superficie interessata dall'intervento.




Figura 1: applicazione delle sanzioni e altri obblighi connessi

3 APPROCCIO METODOLOGICO

Nel presente piano, una volta individuate le esigenze dell'ambiente agro-forestale per il suo mantenimento in buone condizioni, si è posta particolare attenzione al fattore umano, considerato come fattore dominante degli equilibri ecologici esistenti e potenziali. Si è cercato di conseguenza di porre le basi per la costruzione di una rete di rapporti positivi tra attività antropiche (del tipo più diverso) da un lato e ambiente naturale dall'altro, in cui l'uomo venga a beneficiare dell'esistenza di un ambiente naturale di qualità e viceversa le sue azioni siano d'aiuto ad incrementare tale qualità, andando oltre il concetto di sostenibilità ambientale dello sviluppo territoriale e perseguendo invece la creazione di feed back positivi tra economia, vita sociale e ambiente, come meglio specificato nella relazione inerente la *Strategia di sviluppo del territorio extra-urbano del Comune di Povoletto*.

La *Relazione di indirizzo per lo sviluppo territoriale del Comune di Povoletto* redatta nella fase di analisi territoriale e gli esiti dei questionari in tal merito rivolti alla popolazione hanno chiaramente indicato il ruolo di controllo, indirizzo e coordinamento che il Comune è chiamato a svolgere in ambito extra-urbano.

La normativa del presente piano di settore è stata impostata tenendo conto di quanto citato, cercando di limitare i divieti a quanto strettamente indispensabile per raggiungere gli obiettivi indicati.

Dal punto di vista sostanziale la normativa poggia sui seguenti punti:

- la zonizzazione del presente piano rispecchia delle vocazioni territoriali individuate non solo sulla base dell'assetto fisico del territorio (geologia, idrografia, vegetazione, uso del suolo, ...) ma anche in base alle attività socio-economiche ivi presenti e alle aspettative dei principali attori che operano sul territorio;
- per ogni zona sono stati indicati degli obiettivi specifici rispecchianti la vocazione territoriale individuata;

- il piano persegue il raggiungimento degli obiettivi tramite un approccio diversificato in cui la normativa:
 - vieta le attività e gli interventi che contrastano pesantemente con il raggiungimento degli obiettivi specifici di zona;
 - consente l'esecuzione di interventi in parziale contrasto con gli obiettivi prefissati, a fronte dell'esecuzione di un intervento compensativo di miglioramento ambientale o paesaggistico;
 - indica zona per zona gli interventi che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi individuati: solamente tali interventi assumono il valore di intervento compensativo;
 - indica quali zone possono essere utilizzate nella redazione di specifici progetti di miglioramento territoriale (ad esempio progetti integrati del Programma di Sviluppo Rurale regionale, progetti di Parchi comunali o intercomunali), specificando gli interventi che possono esservi inseriti per contribuire al perseguimento degli obiettivi prefissati.

4 GLOSSARIO

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini utilizzati in normativa (entro le voci "divieti" e "obblighi"), al solo scopo di facilitare la corretta interpretazione del testo. Tali definizioni non hanno valore generale ma unicamente funzionale all'applicazione della presente normativa.

Nella normativa i termini che hanno una definizione nel glossario sono evidenziati in **grassetto**.

Tabella 1: definizioni utilizzate in normativa

TERMINE	DEFINIZIONE
avviamento all'alto fusto	trasformazione di un bosco ceduo (tagliato ogni 15-20 anni circa) in un bosco ad alto fusto (diradato ogni 20-30 anni e tagliato completamente dopo almeno una settantina di anni circa) tramite un primo intervento di diradamento.
bosco misto	bosco formato da più specie arboree e arbustive autoctone, senza che nessuna di queste superi i 2/3 del numero totale di piante.
fasce tampone	fasce tenute a vegetazione naturale con alberi, arbusti e prato, poste tra gli arativi e i principali fossi di scolo, rogge e corsi d'acqua con azione di filtrazione e trattenuta della terra fine e dei composti chimici usati in agricoltura.
interventi di miglioramento ecologico	interventi rivolti ad aumentare la variabilità ambientale del territorio, e più in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • in bosco: avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, matricinatura a gruppi, creazione di radure per la fauna,... • in pianura: piantagione di bosco misto di specie autoctone, formazione di prato stabile, formazione di siepi di specie autoctone, ...
interventi di miglioramento fondiario	interventi su fondi agricoli o forestali rivolti alla valorizzazione fondiaria che comportino una o più delle seguenti modifiche allo stato dei luoghi: <ul style="list-style-type: none"> • modifiche alla rete scolante principale; • modifiche al tracciato della viabilità campestre; • modifiche al piano di campagna superiori ai 40 cm;

TERMINE	DEFINIZIONE
interventi di miglioramento paesaggistico	interventi sulla vegetazione rivolti a migliorare la qualità del paesaggio locale (avviamento all'alto fusto di cedui, formazione di prati stabili , recupero di prati incespugliati, recupero e manutenzione dei roccoli,...) o ad aprire delle visuali nelle zone boscate (trasformazione da bosco a prato stabile, potature, ...); interventi che favoriscono la fruizione del territorio (sistemazione di sentieristica e viabilità agro-forestale di uso pubblico, realizzazione di aree di sosta con arredo minimo)
liquami zootecnici	frazione liquida prodotta dagli allevamenti zootecnici
paesaggio locale o paesaggio interno	paesaggio a scala strettamente locale, specifico delle zona in cui si trova l'osservatore, limitato a poche decine/centinaia di metri (es.: il paesaggio interno di un bosco)
interventi di valorizzazione territoriale	interventi che genericamente comportano una utilità per la collettività, non rientranti tra quelli rivolti al miglioramento paesaggistico o ecologico (ad es.: interventi di sistemazione idrogeologica, interventi di recupero di elementi culturali del territorio quali vigneti maritati, muretti a secco, ...)
matricinatura permanente a fasce o a gruppi	in base al regolamento forestale regionale quando si taglia un bosco ceduo bisogna rilasciare al taglio un certo numero di alberi (chiamati matricine) fissato dal regolamento stesso in base al tipo di bosco tagliato, alberi che sono scelti fra quelli di maggiori dimensioni, con fusto non inclinato e chioma equilibrata. Di solito tali alberi vengono distribuiti in maniera uniforme su tutta la superficie di intervento, con un pessimo effetto paesaggistico e con conseguenze ambientali discutibili. La <i>matricinatura a gruppi</i> indica invece il rilascio del numero specificato di alberi in gruppi compatti e non per singoli individui su tutta la superficie. Quando si effettua la matricinatura a gruppi (o lungo delle fasce) si lascia crescere in pratica un tratto di bosco all'alto fusto, possibilmente lungo le strade forestali, le piste ed i sentieri, lungo le curve di livello o a gruppi. Tale matricinatura, se mantenuta per almeno 3 turni del ceduo viene qui considerata come "permanente". I gruppi o le fasce devono essere disposti internamente al lotto nel caso di boschi contornati da altre superfici boscate e possibilmente anche ai margini nel caso di boschi posti a confine con altri usi del suolo. I gruppi o le fasce non possono essere distanziati più di 30 m l'uno dall'altro e devono avere una larghezza minima di 10 m.
piste forestali	piste in bosco, con fondo in terra non stabilizzato, utilizzate per l'esbosco del legname.
prati coltivati	prati costituiti da più specie, derivanti da vecchie semine o da prati stabili sottoposti in passato a concimazioni, trasemine e/o lavorazioni del terreno. Hanno un buon valore paesaggistico ed un valore naturalistico limitato.
prati stabili	prati costituiti da più specie, generalmente sottoposti al solo sfalcio o a limitate concimazioni, che non hanno subito negli ultimi decenni alcuna lavorazione del terreno. Hanno elevati valori paesaggistici e naturalistici.
pubblica utilità	attività che va a beneficio dell'intera collettività e non di una singola persona fisica o giuridica, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione pubblica.
rete scolante principale	nelle zone agricole è composta dai capifosso ed eventuali rii e rogge presenti.
siepi arboreo-arbustive	alberi e arbusti che crescono in formazioni lineari, non più larghe di 10 m.
strade forestali	strade in bosco, con fondo stabilizzato da ghiaia o altro materiale, utilizzate per il trasporto su rimorchio o camion del legname tagliato.
vasche di raccolta temporanea delle acque meteoriche	vasche a fondo naturale o serbatoi interrati rivolti ad accumulare temporaneamente le acque di pioggia durante le piogge brevi e molto intense, al fine di ridurre il rischio di allagamenti nelle zone pedecollinari e ridurre i picchi di portata dei corsi d'acqua.
viabilità campestre	strade bianche o a fondo naturale o inerbite di collegamento tra le diverse aree agricole e i centri abitati. Sono escluse le capezzagne a fondo naturale interne agli appezzamenti della medesima proprietà che non servono a raggiungere appezzamenti di proprietà di terzi.

5 AMBITO DI APPLICAZIONE

5.1 Ambito territoriale

Il piano si applica a tutto il territorio extra-urbano del Comune di Povoletto.

Per territorio extra-urbano si intende in questa normativa l'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti zone di PRGC:

A, B, C, Verde privato, D2, D3, H3, D2/H2

Nel caso in cui future varianti di PRGC estendano i perimetri di tali zone, automaticamente queste verranno escluse dall'applicazione della normativa del presente piano.

Nel caso in cui future varianti di PRGC riducano i perimetri di tali zone, le zone ridotte verranno assoggettate alle norme delle zone extra-urbane contermini.

5.2 Attività normate

Il piano prende in considerazione le attività di rilievo paesaggistico-ambientale appartenenti alla tipologia seguente:

- attività che incidono in maniera rilevante o permanente sulle possibilità di uno sviluppo socio-economico ambientalmente sostenibile e collegato alle risorse territoriali locali;
- attività che incidono in maniera rilevante o permanente sulla qualità del paesaggio extra-urbano;
- attività che incidono in maniera rilevante o permanente sulla qualità ecologica del territorio;
- attività che incidono in maniera rilevante o permanente sulla fruibilità e vivibilità delle zone extra-urbane.

Più in particolare le attività normate, in alcuni casi su tutto il territorio comunale e in altri solo in certe zone, sono le seguenti:

- riduzione di superficie boscata;
- riduzione di superficie a prato stabile o a vegetazione palustre;
- utilizzazioni forestali;
- impianto di boschi e arboreti da legno;
- spargimento di liquami zootecnici;
- attività di motocross e circolazione fuoristrada;
- interventi di miglioramento fondiario.

6 NORME GENERALI

Sono di seguito riportate le norme che si applicano all'intero territorio comunale extra-urbano.

6.1 Interventi di miglioramento fondiario

Qualsiasi **intervento di miglioramento fondiario** di superficie maggiore di 1.000 m² deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale. Non è consentito in assenza di autorizzazione comunale la realizzazione di miglioramenti fondiari contigui che in un periodo di 5 anni superino i 1.000 m².

Gli **interventi di miglioramento fondiario** devono perseguire, oltre gli obiettivi economici dei proprietari, anche il miglioramento ecologico e paesaggistico della zona in cui ricadono e dell'intero territorio comunale.

Affinché un intervento di miglioramento fondiario sia autorizzabile dall'Amministrazione comunale questo deve rispettare i seguenti criteri:

Tabella 2: criteri di ammissibilità degli interventi di miglioramento fondiario

modifiche alla rete scolante principale	<p>ZONE COLLINARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sistemazioni in collina devono contribuire a ridurre il pericolo di allagamento nelle zone pedecollinari e i picchi di portata dei rii collinari in occasione delle precipitazioni di maggiore intensità, tramite la realizzazione di vasche di raccolta temporanea delle acque meteoriche ed evitando l'uso indiscriminato di tubazioni in CLS o PVC per il drenaggio e l'allontanamento delle acque; • è ammesso l'uso di tubazioni fessurate per il drenaggio dei terreni e l'uso di tubi in CLS o PVC per il collegamento dei tubi drenanti alla rete di scolo principale di progetto; • non è ammesso l'uso di tubi in CLS o PVC quali collettori per il trasporto delle acque drenate verso valle, trasporto che deve avvenire a cielo aperto, in fossi opportunamente progettati per ridurre la velocità dell'acqua e consentire parziali accumuli idrici. <p>ZONE PLANIZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere mantenuto il tracciato dei rii e delle rogge che eventualmente intersecano o lambiscono la zona di intervento, salvo casi di rinaturalizzazione di rii rettificati. • deve essere mantenuta la capacità di infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo tramite una rete di fossi a cielo aperto non inferiore, come lunghezza o superficie occupata, a quella esistente; • i nuovi fossi devono avere una larghezza minima al fondo di 1 m e devono essere inerbiti.
modifiche alla viabilità campestre	<ul style="list-style-type: none"> • deve essere assicurato l'accesso ai fondi adiacenti l'area di intervento e alla viabilità campestre limitrofa tramite la formazione di carrarecce a fondo stabilizzato o a fondo naturale inerbito.
modifiche alle quote del piano di campagna	<ul style="list-style-type: none"> • IN GENERALE: • eventuali modifiche al piano di campagna dovranno essere effettuate unicamente tramite la movimentazione del terreno presente in loco; • è vietato l'apporto di terreno da zone esterne all'area di cantiere; • eventuali riporti di materiale arido possono essere utilizzati soltanto per la formazione di viabilità campestre, per la sua manutenzione o per la realizzazione di piani di posa di manufatti o parcheggi; in ogni caso non possono entrare a far parte del terreno di coltura agrario o forestale; <p>ZONE COLLINARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sistemazioni morfologiche di versante nelle zone collinari non

	<p>possono prevedere differenze di quota tra lo stato di fatto e la situazione di progetto maggiori di 3 m, ove non espressamente specificato diversamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'altezza dei terrazzamenti (dislivello testa-piede della scarpata) non può superare i 2 m. <p>ZONE PLANIZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sistemazioni fondiari nelle zone planiziali non possono prevedere modifiche di quota superiori ai 40 cm, ad eccezione per la formazione di argini, fossi e viabilità campestre.
modifiche all' uso del suolo	<ul style="list-style-type: none"> • per trasformare superfici a prato stabile o a bosco (identificate nella Tav. 03- <i>Carta dei vincoli regionali sui boschi e prati stabili</i>) in altra qualità di coltura è necessario ottenere le necessarie autorizzazioni ove richiesto ed effettuare un intervento compensativo; • nelle trasformazioni fondiari almeno il 10% della superficie di intervento deve essere destinata a vegetazione naturale (a prato stabile o a vegetazione arboreo-arbustiva autoctona ad alto fusto). In questa quota possono essere compresi i capifosso inerbiti. Tale superficie può essere contabilizzata tra le superfici oggetto di intervento compensativo.

6.2 Interventi compensativi

Gli interventi che causano un definitivo e rilevante peggioramento della qualità ambientale o paesaggistica di una zona sono considerati non sostenibili e sono quindi vietati dalle norme.

Gli interventi di minor rilevanza, che causano una modesta diminuzione del valore ambientale o paesaggistico di una zona a fronte di un beneficio economico o sociale di maggior peso, possono essere attuati a fronte dell'esecuzione di un intervento compensativo di miglioramento ambientale o, in caso di indisponibilità di terreni ove eseguire tale compensazione, a fronte del versamento al Comune (e alla Regione se previsto da normative regionali specifiche) di un importo commisurato all'estensione dell'intervento effettuato, il quale verrà destinato a interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale.

Non è necessario che l'intervento compensativo sia effettuato nella stessa zona dell'intervento che lo ha reso necessario.

E' invece obbligatorio che l'intervento compensativo ricada entro il territorio comunale ed in una zona che lo preveda come tale in normativa.

Solo gli interventi specificati nelle norme di zona possono essere considerati interventi compensativi. L'Amministrazione comunale ha tuttavia la facoltà di considerare a sua discrezione come intervento compensativo anche altri interventi non contemplati in normativa (come ad esempio il recupero di muretti a secco in ambito agricolo, di vecchi filari maritati a specie arboree, ...), purché chiaramente rivolti ad un miglioramento ecologico o paesaggistico e considerati di **pubblica utilità**, valutandone volta per volta la quantificazione per analogia con gli interventi già previsti.

Gli interventi compensativi non sono richiesti nel caso dell'esecuzione di interventi di **miglioramento ecologico o paesaggistico di pubblica utilità**, considerati tali dall'Amministrazione comunale.

L'intervento compensativo deve essere progettato da un tecnico abilitato e competente in materia (dottore agronomo o dottore forestale) e deve essere autorizzato dal Comune, il quale può a suo insindacabile giudizio considerarlo idoneo o meno a perseguire i requisiti richiesti di pubblica utilità. In caso di diniego dell'autorizzazione il Comune deve fornire al richiedente gli indirizzi tecnico-progettuali necessari per soddisfare i requisiti di ammissibilità.

Per un quadro sintetico della tipologia degli interventi compensativi ammissibili si veda l'allegato "C".

6.2.1 Obbligo di esecuzione degli interventi compensativi nel caso di riduzioni di superfici a bosco o a prato o estirpazione di filari di gelso o salice

Gli interventi compensativi sono sempre dovuti nel caso di riduzione di superfici boscate.

Nel caso di riduzione di superfici a prato stabile l'intervento compensativo è necessario solo se specificato nelle norme di zona e qualora interessi i prati individuati nel presente piano, fermo restando il rispetto della normativa regionale in materia per i prati individuati nell'inventario regionale.

Nel caso dei filari di gelso a salice l'intervento compensativo è obbligatorio.

6.2.2 Quantificazione degli interventi compensativi

Gli interventi compensativi sono rapportati a quelli che li hanno resi necessari secondo quanto di seguito riportato:

Tabella 3: quantificazione degli interventi compensativi

per 1 ha di intervento autorizzato o 100 capitozze di gelso o salice estirpate deve essere effettuato almeno uno dei seguenti interventi compensativi, nelle zone che lo prevedono	1	2 ha di avviamento di bosco ceduo all'alto fusto
	2	500 m lineari di siepi arboreo-arbustive avviate all'alto fusto
	3	1 ha di formazione di prato stabile
	4	1 ha di piantagione di bosco misto
	5	100 m ³ di vasche di raccolta delle acque meteoriche
	6	200 m ² di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica
	7	1000 m ² di fasce tampone
	8	1000 m di manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato, pubblicamente fruibile
	9	recupero di 1 roccolo o bressana, qualora in stato di completo abbandono, tramite potature di formazione e risarcimenti
	10	impianto di 100 gelsi o salici in filare (5 m tra pianta e pianta) da tenere a capitozza per almeno 10 anni

Si possono eseguire anche più tipi diversi di intervento compensativo, fino a completamento dell'intervento autorizzato.

In alternativa all'esecuzione dell'intervento compensativo il richiedente potrà versare al Comune un importo di **5.000,00 €/ha**. Tale somma verrà utilizzata per interventi e iniziative comunali di valorizzazione ambientale e paesaggistica.

6.2.3 Soglia minima

Non è dovuto alcun intervento compensativo per interventi inferiori a 100 m². Il superamento di tale soglia con interventi contigui svolti in anni diversi (entro un arco di 5 anni) rende obbligatorio l'intervento compensativo.

6.2.4 Interventi compensativi e normative sovraordinate

Quanto sopra non sostituisce ma integra le leggi regionali in materia di riduzione di superficie boscata e di prato stabile nei punti riguardanti gli interventi compensativi. Gli interventi compensativi devono comunque essere effettuati, per essere considerati tali a livello comunale, entro il territorio di Povoletto nelle zone che specificatamente lo prevedono.

Il pagamento sostitutivo dell'intervento compensativo previsto dalla presente normativa non sostituisce ma integra l'eventuale somma da versare alla Regione per il medesimo motivo. In questo caso l'importo da versare al Comune viene dimezzato.

6.3 Tutela dei prati stabili

La legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 tutela i prati stabili naturali di pianura del Friuli Venezia Giulia e si applica ai prati stabili individuati nell'inventario dei prati stabili eseguito dall'Amministrazione regionale (vedi la *Tavola 03: carta dei vincoli regionali sui boschi e prati stabili*). A tali prati si applicano le norme regionali di tutela, riportate in appendice.

Le analisi preordinate alla redazione del presente piano hanno individuato altresì delle superfici a prato stabile che in parte differiscono da quelle individuate dalla Regione. Le norme di tutela e le azioni di sviluppo del presente piano si applicano unicamente alle superfici prative individuate nelle tavole di analisi *Tavv. 01-02-03: Carte dell'uso del suolo e della vegetazione* e non a quelle ulteriori individuate dalla Regione.

Il Comune si impegna a contattare l'Amministrazione regionale per provvedere ad armonizzare i due strumenti di tutela dei prati stabili.

6.4 Riduzione di superficie boscata

La legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 norma la possibilità di trasformare le superfici boscate in altra qualità di coltura. Tale norma si applica alle superfici considerate "bosco" ai sensi della medesima legge, che si riporta in appendice.

Il presente piano ha individuato nella *Tavola 03: carta dei vincoli regionali sui boschi e prati stabili* le superfici considerate in prima battuta come boscate, per la cui trasformazione sarà necessario verificare l'effettiva rispondenza dei soprassuoli ai criteri specificati nella LR 09/07 ed eventualmente chiedere l'autorizzazione regionale.

Le norme di zona del presente piano specificano inoltre le zone ove tale trasformazione può essere considerata ammissibile o meno.

6.5 Tutela dei filari storici di gelso o salice

I filari di gelso o salice sono considerati parte della memoria storica del paesaggio rurale tradizionale. L'Amministrazione comunale intende tutelarli e incoraggiarne la piantagione senza per questo gravare i possessori con un vincolo definitivo. Per tale motivo:

- è vietata in tutto il territorio comunale interessato dal presente piano l'estirpazione dei filari di gelso o salice in assenza di intervento compensativo.

7 NORME DI ZONA

7.1 Le zone del Piano

Le zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale alle quali si applica la normativa sono le seguenti:

Tabella 4: elenco delle zone del piano

AMBITO	COD.	ZONA
forestale (B)	B1	boschi di valore naturalistico
	B2	boschi cedui e boscaglie di neoformazione
	B3	boschi di tutela idrogeologica delle zone vitate
collinare vitato (V)	V1	colline interne a viticoltura specializzata
	V2	colline interne a viticoltura tradizionale
	V3	colline esterne a viticoltura specializzata
	V4	colline esterne a viticoltura tradizionale
agricolo pianiziale (A)	A1	zone pianiziali per agricoltura specializzata
	A2	zone pianiziali per agricoltura tradizionale
	A3	zone pedecollinari umide per agricoltura tradizionale
	A4	zone pedecollinari umide per agricoltura specializzata
	A5	zone agricole di valorizzazione dei centri abitati
	A6	corridoio ecologico trasversale dei prati stabili
	A7	zone di tutela degli edifici storici
	A8	zone agricole di mascheramento degli impianti industriali e degli allevamenti
fluviale (F)	F1	valli intercollinari per agricoltura tradizionale
	F2	depressioni intercollinari umide di valore naturalistico
	F3	corridoi ecologici dei grandi corsi d'acqua
	F4	corridoi ecologici dei corsi d'acqua minori e delle rogge

Un'ulteriore individuazione di aree particolari che intersecano le zone sopra elencate è la seguente:

Tabella 5: elenco delle zone in sovrapposizione con le altre zone di piano

zone di separazione dei centri abitati
zone boscate trasformabili a vigneto
zone di valorizzazione di roccoli e bressane
zone di tutela delle visuali dei percorsi

Per una corretta comprensione delle norme, redatte entro il formato sotto riportato, si tengano presente le indicazioni seguenti:

Tabella 6: schema tipo della normativa

Definizione:	descrizione sintetica della zona.
Obiettivo:	descrizione sintetica degli obiettivi di zona da perseguire.
Divieti:	elenco dei divieti, comprensivo delle eventuali deroghe.
Obblighi:	elenco degli obblighi sia di tipo formale (necessità di autorizzazioni) che di tipo sostanziale (obblighi connessi all'esercizio di attività).

Flessibilità:	nell'applicazione della normativa nelle fasce di confine tra zone diverse è bene prevedere una certa elasticità, consentendo uno spostamento del limite di zona rispetto a quello riportato in cartografia per adeguarlo alle suddivisioni catastali o alla realtà territoriale o per altre motivate esigenze tecniche. In questo riquadro viene specificata la distanza massima di spostamento consentita del limite di zona. Entro la fascia così determinata possono essere applicate indifferentemente le norme di una delle due zone poste a confine, salvo esplicita indicazione contraria riportata nelle norme stesse.
Interventi compensativi:	elenco degli interventi eseguibili nella zona che possono essere utilizzati come interventi compensativi. Gli imboschimenti compensativi da eseguirsi in base alla LR 09/07 possono essere eseguiti in qualsiasi zona, se non espressamente vietato.

In *corsivo* sono riportate eventuali aggiunte di carattere tecnico.

In **grassetto** sono riportati i termini le cui definizioni si ritrovano nel glossario.

Nell'allegato "D" sono riportati a puro titolo di comodità i divieti di zona sotto forma tabellare.

7.2 Zone boschive

7.2.1 B1-boschi di valore naturalistico

Definizione:	boschi costituiti da alberi di specie locali e con piante spesso di alto fusto. <i>(boschi che per struttura e/o composizione specifica possiedono un buon grado di naturalità o costituiscono una successione secondaria avanzata, costituita in prevalenza da specie autoctone).</i>
Obiettivo:	favorire la crescita all'alto fusto delle specie locali. <i>(migliorare la composizione specifica e la struttura dei boschi)</i>
Divieti:	D1. divieto di riduzione di superficie boscata, ad eccezione dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • per la realizzazione e manutenzione straordinaria di strade forestali; • per interventi di miglioramento paesaggistico o ecologico di pubblica utilità. D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada D3. divieto di circolazione ai mezzi a motore, ad eccezione dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • mezzi dei proprietari dei terreni situati entro la zona boscata; • mezzi necessari all'esecuzione delle attività selvicolturali; • mezzi necessari per la vigilanza ambientale da parte di personale regionale, provinciale o comunale; • mezzi utilizzati per la redazione di studi, piani, progetti, o per interventi di pubblica utilità.
Obblighi:	O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata di cui al punto D1. O2. obbligo di comunicazione al Comune dell'esecuzione di tagli su superfici > 1 ha O3. obbligo di sistemare il fondo delle strade e piste forestali utilizzate nel corso delle attività selvicolturali o durante l'esecuzione di altri interventi, tramite il livellamento dei solchi e la sistemazione delle canalette trasversali di sgrondo delle acque danneggiate dal passaggio dei mezzi. O4. obbligo di matricinatura permanente a gruppi o fasce durante il taglio dei boschi cedui. I gruppi e le fasce devono avere larghezza minima di 10 m e non essere distanziati più di 30 m. Le fasce devono per quanto possibile essere poste lungo la viabilità forestale o

	campestre, i sentieri o lungo le curve di livello.
Flessibilità:	50 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • la manutenzione straordinaria della sentieristica.

7.2.2 B2-boschi cedui e boscaglie di neoformazione

Definizione:	boschi tagliati ogni 15-20 anni (cedui) o boschi nati negli ultimi 50 anni circa su ex vigneti o ex prati (boschi di neoformazione). Spesso formati da castagno o "acacia" (robinia). <i>(boschi cedui o boschi costituenti una successione secondaria recente dominata dalla Robinia pseudoacacia)</i>
Obiettivo:	favorire le attività selvicolturali (purché non danneggino il suolo e il bosco stesso), in particolare mantenendo in buono stato le strade e le piste forestali . <i>(migliorare lo stato di servizio dei boschi e favorire la manutenzione della viabilità forestale; favorire la creazione di consorzi forestali)</i>
Divieti:	D1. divieto di riduzione di superficie boscata, ad eccezione dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • per la realizzazione e manutenzione straordinaria di strade forestali; • per la realizzazione di piazzali forestali di deposito; • per interventi di miglioramento paesaggistico, ecologico o di valorizzazione territoriale di pubblica utilità; • per la trasformazione a vigneto nelle zone previste in cartografia. D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada. D3. divieto di circolazione ai mezzi a motore, ad eccezione dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • mezzi dei proprietari dei terreni situati entro la zona boscata; • mezzi necessari all'esecuzione delle attività agricole o selvicolturali; • mezzi necessari per la vigilanza ambientale da parte di personale regionale, provinciale o comunale; • mezzi utilizzati per la redazione di studi, piani, progetti, o per interventi di pubblica utilità.
Obblighi:	O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata di cui al punto D1. La richiesta di autorizzazione dovrà specificare l'assetto naturalistico dell'area interessata dalla riduzione del bosco e di un congruo intorno, segnalando la presenza di eventuali emergenze naturalistiche (come ad esempio la <i>Pseudostellaria europaea</i>) e specificando le azioni di tutela da attuare in corso lavori. O2. obbligo di comunicazione al Comune dell'esecuzione di tagli su superfici > 1 ha
Flessibilità:	50 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • la manutenzione straordinaria di strade forestali e sentieristica.

7.2.3 B3- boschi di tutela idrogeologica delle zone vitate

Definizione:	boschi situati nelle zone collinari vitate, di contorno ai rii e impluvi che scendono in pianura, caratterizzati da vegetazione forestale eterogenea.
obiettivo:	mantenere e migliorare la funzione di protezione idrogeologica di questi boschi e quella paesaggistica.
Divieti:	<p>D1. divieto di riduzione di superficie boscata, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per interventi di miglioramento paesaggistico o ecologico di pubblica utilità. <p>D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada;</p> <p>D3. divieto di circolazione ai mezzi a motore, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mezzi dei proprietari dei terreni situati entro la zona boscata; • mezzi necessari all'esecuzione delle attività agricole o selvicolturali; • mezzi necessari per la vigilanza ambientale da parte di personale regionale, provinciale o comunale; • mezzi utilizzati per la redazione di studi, piani, progetti, o per interventi di pubblica utilità.
Obblighi:	<p>O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata di cui al punto D1.</p> <p>O2. obbligo di sistemare il fondo delle strade e piste forestali utilizzate nel corso delle attività selvicolturali o durante l'esecuzione di interventi di pubblica utilità, tramite il livellamento dei solchi e la sistemazione delle canalette trasversali di sgrondo delle acque danneggiate dal passaggio dei mezzi.</p> <p>O3. obbligo di matricinatura a gruppi o fasce poste lungo le curve di livello durante il taglio dei boschi cedui. I gruppi e le fasce devono avere larghezza minima di 10 m e non essere distanziati più di 30 m.</p>
Flessibilità:	10 m
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento ad alto fusto dei boschi cedui (se sostenibile dalla natura dei terreni in versante); • la manutenzione straordinaria di sentieristica e viabilità forestale pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica.

7.3 **Colline vitate**7.3.1 V1- colline interne a viticoltura specializzata

Definizione:	zone prevalentemente vitate delle grandi proprietà vitivinicole, situate sui versanti collinari che non si affacciano direttamente sulla pianura, spesso sottoposte in passato a importanti sistemazioni morfologiche con rifacimento dei terrazzi e della rete scolante.
Obiettivo:	favorire la coltivazione della vite secondo moderni metodi colturali e fornire alle aziende produttrici un contesto naturalistico e paesaggistico di qualità per valorizzarne l'immagine.
Divieti:	<p>D1. divieto di riduzione di superficie boscata, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la trasformazione a vigneto nelle zone previste in cartografia, indicate come <i>boschi</i>

	<p><i>trasformabili in vigneto;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> per interventi di miglioramento paesaggistico o ecologico o di valorizzazione territoriale di pubblica utilità. <p>D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> manifestazioni autorizzate dal Comune
Obblighi:	<p>O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata di cui al punto D1;</p> <p>O2. obbligo in occasione del taglio dei boschi di questa zona di avviare all'alto fusto gli alberi posti entro una fascia di almeno 5 m dal margine del bosco, salvo l'eccezione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> alberi instabili o fortemente inclinati verso le zone adiacenti il bosco, i quali non possono comunque costituire la maggioranza delle piante presenti. <p>O3. obbligo di autorizzazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la circolazione fuoristrada. L'autorizzazione è condizionata al ripristino, al termine della manifestazione, dei percorsi autorizzati.</p>
Flessibilità:	30 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; la formazione di vasche di raccolta temporanea delle acque meteoriche.

7.3.2 V2- colline interne a viticoltura tradizionale

Definizione:	zone prevalentemente occupate da boschi e vigneti appartenenti a piccole e medie proprietà, situate nei versanti collinari che non si affacciano direttamente sulla pianura e che non hanno subito in passato rilevanti sistemazioni fondiari, almeno in parte occupate da tipologie colturali tradizionali.
Obiettivo:	favorire il mantenimento del rapporto della popolazione residente con la viticoltura e il mantenimento di un paesaggio vitato tradizionale
Divieti:	<p>D1. divieto di riduzione di superficie boscata, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per la trasformazione a vigneto nelle zone previste in cartografia, indicate come <i>boschi trasformabili in vigneto</i>; per interventi di miglioramento paesaggistico o ecologico o di valorizzazione territoriale di pubblica utilità; <p>D2. divieto di trasformazione della morfologia dei versanti con modifiche della quota del piano di campagna superiori a 1 m, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> situazioni puntuali necessarie per la realizzazione di manufatti o per interventi di tutela idrogeologica. <p>D3. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> manifestazioni autorizzate dal Comune
Obblighi:	<p>O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata di cui al punto D1.</p> <p>O2. obbligo di autorizzazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la circolazione fuoristrada. L'autorizzazione è condizionata al ripristino, al termine della manifestazione, dei percorsi autorizzati.</p>
Flessibilità:	30 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:

	<ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la formazione di vasche di raccolta temporanea delle acque meteoriche; • l'impianto di filari di salice a capitozza.
--	---

7.3.3 V3- colline esterne a viticoltura specializzata

Definizione:	zone prevalentemente vitate delle grandi proprietà vitivinicole, situate nei versanti collinari che si affacciano direttamente sulla pianura, spesso sottoposte in passato a importanti sistemazioni morfologiche con rifacimento dei terrazzi e della rete scolante. Presenza di elementi arborei ornamentali caratterizzanti (cipressi e altre conifere).
Obiettivo:	favorire la coltivazione della vite secondo moderni metodi colturali e la sua espansione ove sostenibile; limitare i deflussi in occasione di piogge brevi di forte intensità; fornire un contesto paesaggistico di qualità alle aziende produttrici e alle attività agrituristiche.
Divieti:	D1. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada, ad eccezione dei seguenti casi: manifestazioni autorizzate dal Comune
Obblighi:	<p>O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata, con la specificazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso dei <i>boschi trasformabili in vigneto</i> riportati in cartografia l'autorizzazione è dovuta, fermo restando il rispetto dei criteri relativi agli interventi di miglioramento fondiario; • nel caso dei lembi boscati non compresi né tra i <i>boschi di tutela idrogeologica</i> né tra i <i>boschi trasformabili in vigneto</i> il Comune valuta di volta in volta l'intervento proposto dal punto di vista tecnico e paesaggistico, perseguendo criteri di stabilità idrogeologica e di miglioramento paesaggistico a scala locale; <p>O2. obbligo in occasione del taglio dei boschi di questa zona di avviare all'alto fusto gli alberi posti entro una fascia di almeno 5 m dal margine del bosco, salvo l'eccezione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alberi instabili o fortemente inclinati verso le zone adiacenti il bosco, i quali non possono comunque costituire la maggioranza delle piante presenti. <p>O3. obbligo di autorizzazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la circolazione fuoristrada. L'autorizzazione è condizionata al ripristino, al termine della manifestazione, dei percorsi autorizzati.</p>
Flessibilità:	30 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • la formazione di vasche di raccolta temporanea delle acque meteoriche; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica.

7.3.4 V4- colline esterne a viticoltura tradizionale

Definizione:	zone occupate da vigneti, boschi, edificati e loro pertinenze, appartenenti a piccole e medie proprietà, situate nei versanti collinari che si affacciano direttamente sulla pianura e che non hanno subito in passato rilevanti sistemazioni fondiarie (edificazione esclusa), almeno in parte condotte con tipologie colturali tradizionali.
Obiettivo:	favorire il mantenimento del rapporto della popolazione residente con la viticoltura, con una maggior possibilità di espansione di questa coltura rispetto a quanto previsto nelle colline

	interne; favorire il mantenimento di un paesaggio vitato tradizionale.
Divieti:	<p>D1. divieto di trasformazione della morfologia dei versanti con modifiche della quota del piano di campagna superiori a 1 m, ad eccezione di situazioni puntuali necessarie per la realizzazione di manufatti o per interventi di tutela idrogeologica.</p> <p>D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manifestazioni autorizzate dal Comune
Obblighi:	<p>O1. obbligo di autorizzazione comunale per le eventuali riduzioni di superficie boscata, con la specificazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso dei <i>boschi trasformabili in vigneto</i> riportati in cartografia l'autorizzazione è dovuta, fermo restando il rispetto dei criteri relativi agli interventi di miglioramento fondiario; • nel caso dei lembi boscati non compresi né tra i <i>boschi di tutela idrogeologica</i> né tra i <i>boschi trasformabili in vigneto</i> il Comune valuta di volta in volta l'intervento proposto dal punto di vista tecnico e paesaggistico, perseguendo criteri di stabilità idrogeologica e di miglioramento paesaggistico a scala locale. <p>O2. obbligo di autorizzazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la circolazione fuoristrada. L'autorizzazione è condizionata al ripristino, al termine della manifestazione, dei percorsi autorizzati.</p>
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la formazione di vasche di raccolta temporanea delle acque meteoriche; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di salice a capitozza.

7.4 Zone agricole

7.4.1 A1- zone planiziali per agricoltura specializzata

Definizione:	zone occupate principalmente da seminativi, con appezzamenti di vasta estensione tenuti tendenzialmente a monocoltura, privi o quasi di siepi, filari a capitozza e prati stabili .
Obiettivo:	consentire lo sviluppo di un'agricoltura intensiva rivolta al mercato.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa zona.
Obblighi:	nessun obbligo specifico.
Flessibilità:	50 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbustive.

7.4.2 A2- zone planiziali per agricoltura tradizionale

Definizione:	zone occupate in prevalenza da seminativi o vigneti, con presenza minore di orti, prati stabili , colture arboree, edificati e loro pertinenze, siepi e filari arborei a capitozza, appartenenti a piccole e medie proprietà situate di solito nelle vicinanze dei centri abitati, che non hanno subito
--------------	--

	in passato interventi rilevanti di riordino fondiario ed almeno in parte condotte con tipologie colturali tradizionali.
Obiettivo:	favorire il mantenimento del rapporto della popolazione residente con l'attività agricola; favorire il mantenimento di un paesaggio agrario diversificato, tendenzialmente tradizionale.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa zona.
Obblighi:	O1. obbligo di esecuzione di interventi compensativi per poter trasformare i prati stabili in altra qualità di coltura.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • l'avviamento all'alto fusto di siepi arboree; • la piantagione di bosco misto su arativo; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di gelso a capitozza.

7.4.3 A3- zone pedecollinari umide per agricoltura tradizionale

Definizione:	zone occupate in prevalenza da seminativi o vigneti, con presenza minore di prati umidi, colture arboree, edificati e loro pertinenze, siepi e filari arborei a capitozza, appartenenti a piccole e medie proprietà situate al piede dei versanti collinari, di solito nelle vicinanze dei centri abitati, le quali non hanno subito in passato interventi rilevanti di riordino fondiario ed almeno in parte condotte con tipologie colturali tradizionali. Sono caratterizzate da terreni tendenzialmente pesanti, da falde spesso superficiali e da ristagni idrici in occasione di piogge intense per emersione della falda o esondazione dei rii collinari.
Obiettivo:	favorire il mantenimento del rapporto della popolazione residente con l'attività agricola; sviluppare la vocazione di queste zone all'accumulo temporaneo delle acque di pioggia provenienti dai versanti collinari; favorire anche a scopi agrituristici e naturalistici il mantenimento e la creazione di un paesaggio agrario diversificato, tendenzialmente costituito da vegetazione umida.
Divieti:	D1. divieto di bonifica dei terreni umidi.
Obblighi:	O1. obbligo di esecuzione di interventi compensativi per poter trasformare i prati stabili in altra qualità di coltura.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • l'avviamento all'alto fusto di siepi arboree; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la piantagione di bosco misto su arativo; • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • la formazione di vasche e bacini di raccolta delle acque; • l'impianto di filari di salice a capitozza.

7.4.4 A4- zone pedecollinari umide per agricoltura specializzata

Definizione:	zone occupate in prevalenza da seminativi o vigneti, prive di diversificazione colturale, appartenenti a medie e grandi proprietà situate al piede dei versanti collinari, che sono state in passato oggetto di interventi rilevanti di riordino fondiario e sistemazione idraulico-agraria. Sono caratterizzate da terreni tendenzialmente pesanti, e da falde spesso superficiali che vengono drenate dalla rete scolante.
Obiettivo:	consentire un'agricoltura intensiva rivolta al mercato; sviluppare la vocazione di queste zone all'accumulo temporaneo delle acque di pioggia provenienti dai versanti collinari ed eventualmente la riconversione a zone di maggior valore naturalistico.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa zona.
Obblighi:	nessun obbligo specifico previsto per questa zona.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbustive; • la formazione di vasche o bacini di raccolta delle acque;

7.4.5 A5- zone agricole di valorizzazione dei centri abitati

Definizione:	zone urbane e limitrofe, occupate in prevalenza da edificati e loro pertinenze, seminativi o vigneti, con presenza minore di orti, prati stabili, colture arboree, siepi e filari arborei a capitozza, appartenenti a piccole e medie proprietà situate a margine delle abitazioni, che non hanno subito in passato interventi rilevanti di riordino fondiario ed almeno in parte condotte con tipologie colturali tradizionali.
Obiettivo:	favorire il mantenimento del rapporto della popolazione residente con l'attività agricola; incrementare il valore dell'edificato e la qualità della vita migliorando il contesto ambientale e paesaggistico.
Divieti:	D1. divieto di spargimento di liquami zootecnici , con la seguente eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati.
Obblighi:	O1. obbligo di esecuzione di interventi compensativi per poter trasformare i prati stabili in altra qualità di coltura. O2. obbligo di concordare preventivamente con il Comune i tempi e le modalità dello spargimento dei liquami.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • l'avviamento all'alto fusto di siepi arboree; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato pubblicamente fruibile; • la piantagione di bosco misto; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di gelso o salice a capitozza.

7.4.6 A6 - corridoio ecologico trasversale dei prati stabili

Definizione:	fascia che si sviluppa in direzione est-ovest occupata da seminativi, con buona presenza di prati stabili e prati coltivati .
Obiettivo:	favorire la formazione di un corridoio ecologico prativo trasversale, che colleghi i corridoi ecologici dei corsi d'acqua che si sviluppano in direzione N-S.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa zona.
Obblighi:	O1. obbligo di esecuzione di interventi compensativi per poter trasformare i prati stabili in altra qualità di coltura.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati;

7.4.7 A7 - zone di tutela degli edifici storici

Definizione:	zone agricole poste ai margini di edifici di valore storico o architettonico.
Obiettivo:	valorizzare dal punto di vista culturale e paesaggistico gli edifici segnalati.
Divieti:	D1. divieto di trasformazione dei prati stabili in altra coltura agricola.
Obblighi:	nessun obbligo specifico previsto per questa zona.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> la formazione di nuovi prati stabili; la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; l'impianto di filari di gelso o salice a capitozza.

7.4.8 A8 - zone agricole di mascheramento degli impianti industriali e degli allevamenti

Definizione:	zone agricole poste attorno agli allevamenti di maggiori dimensioni ed alle principali zone artigianali/industriali.
Obiettivo:	favorire la formazione di fasce boscate a mascheramento degli impianti e per attenuarne gli impatti.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa zona.
Obblighi:	nessun obbligo specifico previsto per questa zona.
Flessibilità:	50 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> la piantagione di bosco misto.

7.5 Zone dei corsi d'acqua

7.5.1 F1- valli intercollinari per agricoltura tradizionale

Definizione:	zone situate nelle valli alluvionali dei corsi d'acqua che dalle zone collinari raggiungono la pianura, molto interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Sono caratterizzate da terreni tendenzialmente umidi, a falda spesso affiorante e sono occupate da seminativi, prati stabili, boschetti, siepi. Appartengono a piccole e medie proprietà e non hanno subito in passato interventi rilevanti di riordino fondiario.
Obiettivo:	favorire il mantenimento del paesaggio agricolo esistente di tipo aperto, contrastando l'avanzare del bosco e favorendo la conduzione a prato stabile; favorire il mantenimento del rapporto della popolazione residente con l'attività agricola e l'uso ricreativo della zona.
Divieti:	<p>D1. divieto di trasformazione dei prati stabili in altra coltura agricola;</p> <p>D2. divieto di riduzione di superficie boscata con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boschi derivanti da impianti o a prevalenza di <i>Robinia pseudoacacia</i> ("acacia"), o di scarso valore naturalistico, valutati caso per caso a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. <p>D3. divieto di bonifica dei terreni umidi;</p> <p>D4. divieto di piantagione di bosco misto o arboreto da legno.</p>
Obblighi:	O1. obbligo di autorizzazione comunale per la riduzione di superficie boscata.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • l'avviamento all'alto fusto di siepi arboree; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di salice a capitozza.

7.5.2 F2- depressioni intercollinari umide di valore naturalistico

Definizione:	zona dell'ex-polveriera di proprietà demaniale posta a confine con il Comune di Attimis, caratterizzata da ristagni d'acqua che favoriscono la presenza di vegetazione palustre o boschi igrofilii.
Obiettivo:	indirizzare l'utilizzo dell'area verso il turismo naturalistico; mantenere e migliorare le caratteristiche naturali della zona.
Divieti:	<p>D1. divieto di bonifica dei terreni umidi.</p> <p>D3. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada</p>
Obblighi:	O1. obbligo di redazione di piano particolareggiato o di progetto di parco intercomunale preventivamente a qualsiasi intervento che non riguardi la manutenzione ordinaria della vegetazione o delle infrastrutture.
Flessibilità:	nessuna riduzione della zona ammessa
Interventi	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:

compensativi:	<ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • l'avviamento all'alto fusto di siepi arboree; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati (compresa vegetazione palustre); • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica.
---------------	--

7.5.3 F3- corridoi ecologici dei grandi corsi d'acqua

Definizione:	zona del torrente Torre, comprendente il letto, le zone golenali e le aree agricole comprese negli argini, occupata principalmente da prati magri, boscaglia di greto, arativi.
Obiettivo:	mantenere e migliorare la qualità naturalistica della zona; indirizzare l'utilizzo dell'area verso attività ricreative a basso impatto.
Divieti:	<p>D1. divieto di riduzione di superficie boscata o a prato stabile, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per interventi di miglioramento paesaggistico o ecologico o di valorizzazione territoriale di pubblica utilità. <p>D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manifestazioni autorizzate dal Comune
Obblighi:	<p>O1. obbligo di redazione di piano particolareggiato o di progetto di parco intercomunale preventivamente a qualsiasi intervento che non riguardi la manutenzione ordinaria della vegetazione e l'ordinaria coltivazione agricola.</p> <p>O2. obbligo di autorizzazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la circolazione fuoristrada. L'autorizzazione è condizionata al ripristino, al termine della manifestazione, dei percorsi autorizzati.</p>
Flessibilità:	nessuna riduzione della zona ammessa
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica.

7.5.4 F4- corridoi ecologici dei corsi d'acqua minori e delle rogge

Definizione:	zone planiziali agricole adiacenti i corsi d'acqua minori, anche se rettificati o arginati, e le rogge, caratterizzati spesso dalla presenza di vegetazione arboreo-arbustiva ripariale.
Obiettivo:	mantenere e migliorare la qualità naturalistica della zona; indirizzare l'utilizzo dell'area verso attività agricole a basso impatto.
Divieti:	<p>D1. divieto di riduzione di superficie boscata o a prato stabile, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per interventi di miglioramento paesaggistico o ecologico o di valorizzazione territoriale di pubblica utilità; • per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. <p>D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manifestazioni autorizzate dal Comune

Obblighi:	O1. obbligo di autorizzazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la circolazione fuoristrada. L'autorizzazione è condizionata al ripristino, al termine della manifestazione, dei percorsi autorizzati.
Flessibilità:	nessuna riduzione della zona ammessa
Interventi compensativi:	<p>C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui; • l'avviamento all'alto fusto di siepi arboree; • la formazione di nuovi prati stabili e il recupero di prati incespugliati; • la piantagione di bosco misto; • la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbustive; • la manutenzione straordinaria di viabilità campestre a fondo stabilizzato pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di gelso o salice a capitozza.

7.6 Zone di tutela delle visuali dai percorsi

I percorsi individuati nella *Tav. 02 - Carta dello sviluppo del territorio rurale del Comune di Povoletto* sono indirizzati al collegamento ciclabile e/o pedonale tra le diverse frazioni di Povoletto e alla fruizione ricreativa e didattica del territorio agro-forestale comunale.

In gran parte sono costituiti da viabilità rurale o forestale o sentieristica esistenti, ma in alcuni casi è stato necessario individuare delle tratte di collegamento da realizzarsi ex-novo.

I percorsi individuati costituiscono un'indicazione per l'Amministrazione comunale per l'avvio di interventi di manutenzione ordinaria o adeguamento funzionale o per altre iniziative rivolte a favorire la fruizione del territorio agro-forestale di Povoletto.

Il Piano individua una fascia latitante i percorsi rivolta a:

- tutelare le visuali paesaggistiche che da questi si possono percepire;
- migliorare la qualità del **paesaggio locale** attraversato dai percorsi.

La tipologia dei percorsi è la seguente:

- piste ciclabili principali
- piste ciclabili di collegamento urbano
- percorsi rurali ricreativi e di collegamento
- sentieri e percorsi ricreativi in bosco
- strade di rilevanza paesaggistica

Le norme e gli obiettivi di piano cambiano a seconda della tipologia del percorso considerato, come di seguito specificato:

7.6.1 sentieri e percorsi ricreativi in bosco

Definizione:	fasce che contornano i percorsi (strade forestali e sentieristica) di valore paesaggistico e naturalistico individuati nel piano entro le zone boscate collinari. Hanno una larghezza pari a 30 m per lato ove non altrimenti specificato in cartografia.
--------------	---

Obiettivo:	migliorare la percorribilità e l'attrattività delle zone boscate attraversate dai percorsi; ridurre le necessità future di manutenzione della vegetazione arbustiva a lato dei percorsi.
Divieti:	D1. divieto di circolazione ai mezzi a motore, ad eccezione dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • mezzi dei proprietari dei terreni situati entro la zona boscata; • mezzi necessari all'esecuzione delle attività selvicolturali; • mezzi necessari per la vigilanza ambientale da parte di personale regionale, provinciale o comunale; • mezzi utilizzati per esigenze pianificatorie, progettuali, o per interventi di pubblica utilità. D2. divieto di attività di motocross e attività sportiva/ricreativa con fuoristrada.
Obblighi:	O1. obbligo di governo all'alto fusto lungo una fascia di 10 m a destra e a sinistra del margine dei percorsi. O2. obbligo di comunicazione al comune per l'esecuzione di interventi selvicolturali in questa sottozona.
Flessibilità:	nessuna.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento ad alto fusto dei boschi cedui; • la manutenzione straordinaria di viabilità forestale pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica.

7.6.2 percorsi rurali ricreativi e di collegamento

Definizione:	fasce che contornano i percorsi di valore paesaggistico individuati nel piano nelle zone agricole e periurbane. Hanno una larghezza pari a 20 m per lato ove non altrimenti specificato in cartografia.
Obiettivo:	consentire il collegamento a piedi o in bicicletta delle varie frazioni e delle zone più belle del territorio rurale di Povoletto; mantenere l'apertura delle vedute, in particolare verso le colline, e migliorare l'attrattività delle zone attraversate dai percorsi.
Divieti:	D1. divieto di eliminazione della viabilità campestre esistente, con la seguente eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • interventi di modifica del tracciato, di pubblica utilità; D2. divieto di riduzione di superficie a prato stabile, con la seguente eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • interventi di realizzazione o manutenzione dei percorsi stessi e interventi ad essi funzionali.
Obblighi:	O1. obbligo di esecuzione di intervento compensativo nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> • impianto di boschi misti o arboreti.
Flessibilità:	nessuna.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • la formazione di nuovi prati stabili; • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui e siepi arboreo-arbustive; • la manutenzione straordinaria di viabilità agricola pubblicamente fruibile; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di gelso a capitozza.

7.6.3 piste ciclabili principali

Definizione:	fasce che contornano le piste ciclabili di rilevanza sovracomunale esistenti o in previsione. Hanno una larghezza pari a 30 m per lato ove non altrimenti specificato in cartografia.
Obiettivo:	mantenere l'apertura delle vedute, in particolare verso le colline, e migliorare l'attrattività delle zone attraversate dai percorsi.
Divieti:	D1. divieto di riduzione di superficie a prato stabile, con la seguente eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • interventi di realizzazione o manutenzione dei percorsi stessi e interventi ad essi funzionali.
Obblighi:	O1. obbligo di esecuzione di intervento compensativo nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> • impianto di boschi misti o arboreti.
Flessibilità:	nessuna.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • la formazione di nuovi prati stabili; • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui e siepi arboreo-arbustive; • la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica; • l'impianto di filari di gelso a capitozza.

7.6.4 piste ciclabili di collegamento urbano

Definizione:	fasce che contornano le piste ciclabili esistenti o in previsione di rilevanza comunale, destinate al collegamento delle frazioni fra di loro e con il centro scolastico-sportivo di Marsure di Sotto. Hanno una larghezza pari a 20 m per lato.
Obiettivo:	migliorare il contesto delle zone attraversate dai percorsi.
Divieti:	D1. divieto di riduzione di superficie a prato stabile, con la seguente eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • interventi di realizzazione o manutenzione dei percorsi stessi e interventi ad essi funzionali.
Obblighi:	nessun obbligo specifico
Flessibilità:	nessuna.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> • la formazione di nuovi prati stabili; • l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui e siepi arboreo-arbustive; • l'impianto di filari di gelsi a capitozza.

7.6.5 strade di rilevanza paesaggistica

Definizione:	fasce che contornano alcune strade (non contrassegnate in cartografia con segno specifico) individuate nelle zone pianiziali dalle quali si ha la visione di un bel panorama verso le colline. Hanno una larghezza pari a 20 m per lato.
Obiettivo:	mantenere l'apertura delle vedute.
Divieti:	D1. divieto di piantagione di boschi misti nella fascia interessata (da art. 16 del Codice della Strada e art. 26 del Regolamento di attuazione)
Obblighi:	nessun obbligo specifico per questa sottozona.
Flessibilità:	nessuna.
Interventi	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona:

compensativi:	<ul style="list-style-type: none"> la formazione di nuovi prati stabili.
---------------	--

7.7 Altre zone

Di seguito vengono illustrate le norme di alcune zone che non sono completamente distinte dalle precedenti ma sono spesso poste a cavallo di quest'ultime.

7.7.1 Zone boscate trasformabili in vigneto

Definizione:	aree boscate derivanti per lo più da colonizzazione di ex vigneti o ex prati, situate su versanti con esposizione da 270° a 90° (W-S-E) e pendenze mediamente inferiori al 40% o su zone cacuminali delle zone collinari già vitate e delle immediate vicinanze.
Obiettivo:	consentire lo sviluppo sostenibile di nuove superfici vitate su terreni attualmente boscati.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa sottozona.
Obblighi:	O1. obbligo di autorizzazione comunale per le riduzioni di superficie boscata e trasformazione a vigneto. O2. obbligo di effettuare un intervento compensativo.
Flessibilità:	20 m
Interventi compensativi:	<ul style="list-style-type: none"> nessun intervento considerato come compensativo in questa sottozona.

7.7.2 zone di separazione dei centri abitati

Definizione:	zone agricole poste lungo le principali vie di comunicazione tra le diverse frazioni del Comune.
Obiettivo:	favorire il mantenimento della separazione paesaggistica delle diverse frazioni, in particolare tramite l'uso agricolo dei suoli e la formazione di fasce boscate e prati stabili.
Divieti:	nessun divieto specifico previsto per questa zona.
Obblighi:	nessun obbligo specifico previsto per questa zona.
Flessibilità:	20 m.
Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none"> la piantagione di bosco misto; la formazione di nuovi prati stabili.

7.7.3 zone di valorizzazione di roccoli e bressane

Definizione:	zone agricole o forestali poste ai margini di vecchie strutture per l'uccellagione, entro una fascia larga 100 m misurati dalle alberature costituenti il roccolo/bressana.
Obiettivo:	valorizzare dal punto di vista culturale, paesaggistico e naturalistico i roccoli e le bressane.
Divieti:	D1. divieto di trasformazione dei prati stabili in altra coltura agricola. D2. divieto di abbattimento delle piante costituenti i roccoli e le bressane
Obblighi:	nessun obbligo specifico previsto per questa zona.
Flessibilità:	20 m.

Interventi compensativi:	C1. possibilità di utilizzare come interventi compensativi in questa zona: <ul style="list-style-type: none">• la formazione di nuovi prati stabili;• la formazione di aree di sosta destinate alla fruizione pubblica;• il recupero di roccoli e bressane tramite interventi di straordinaria manutenzione.
--------------------------	---

7.7.4 zona con presenza di Pseudostellaria europaea

In una zona presso l'Aquila del Torre è stata segnalata la presenza di una specie erbacea rara, la *Pseudostellaria europaea*. Per tale zona, segnalata in cartografia, si propone l'istituzione di un biotopo.

ALLEGATO "A": NORME REGIONALI DI TUTELA DEI PRATI STABILI

Si riportano gli art. 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2005, relativi alla tutela dei prati stabili inseriti nell'inventario regionale.

Art. 4

(Norme di tutela)

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, sui prati stabili naturali delle aree di pianura, come definiti all'articolo 2, non è ammesso procedere a:

- a) riduzione di superficie;
- b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
- c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- d) piantagione di specie arboree o arbustive;
- e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

2. La concimazione è ammessa in applicazione delle modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge.

3. Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni.

4. È ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'articolo 6.

4 ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrhenathereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.

Art. 5

(Deroghe)

1. In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 4, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di:

- a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
- b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei Piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione.

2. L'autorizzazione prevede l'obbligo di interventi compensativi secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'Allegato C alla presente legge.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere, l'autorizzazione prevede il versamento di un deposito cauzionale ovvero la costituzione di idonea fidejussione, secondo le modalità stabilite nel decreto di autorizzazione.

ALLEGATO "B": NORME REGIONALI DI TUTELA DEI BOSCHI

Si riportano gli art. 6, 7, 42, 43, 44 e 45 della legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007, relativi alla tutela dei boschi.

Art. 6

(Definizione di bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 e' effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, cosi' come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

Art. 7

(Superfici non considerate bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
 - a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
 - b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
 - c) le colture di alberi di Natale di eta' media inferiore a trenta anni;
 - d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui eta' media e' inferiore a trenta anni;
 - e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorche' imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale;
 - f) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;
 - g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonche' sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
 - h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;
 - i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

Art. 42

(Trasformazione del bosco)

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco puo' essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarita' della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non e' necessaria per:
 - a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorita';
 - b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

Art. 43

(Rimboschimento compensativo)

1. La trasformazione del bosco e' subordinata alla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento compensativo di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto e' effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione puo' altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprieta' pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco puo' effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma e' destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
4. L'importo versato e' finalizzato all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

Art. 44

(Garanzie)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco puo' essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.
3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

Art. 45

(Deroghe)

1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;
- c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da piu' di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

ALLEGATO "C": INTERVENTI CONSIDERABILI COME "COMPENSATIVI" NELLE DIVERSE ZONE

zona	avviamento boschi cedui o siepi all'alto fusto	formazione di prati stabili	piantagione di bosco misto	realizzazione di vasche di raccolta delle acque	realizzazione di aree di sosta	realizzazione di fasce tampone	sistemazione viabilità agro- forestale	recupero di roccoli	piantagione di filari di gelso o salice
	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1	SI	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	SI	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	SI	-	-	-	SI	-	-	-	-
V1	SI	-	-	SI	-	-	-	-	-
V2	SI	SI	-	SI	-	-	-	-	SI
V3	SI	-	-	SI	SI	-	-	-	-
V4	SI	SI	-	SI	SI	-	-	-	SI
A1	-	-	-	-	-	SI	-	-	-
A2	SI	SI	SI	-	SI	-	-	-	SI
A3	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	SI
A4	-	-	-	SI	-	SI	-	-	-
A5	SI	SI	SI	-	SI	-	-	-	SI
A6	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
A7	-	SI	-	-	SI	-	-	-	SI
A8	-	-	SI	-	-	-	-	-	-
F1	SI	SI	-	-	SI	-	-	-	SI
F2	SI	SI	-	-	SI	-	-	-	-
F3	-	SI	-	-	SI	-	-	-	-
F4	SI	SI	SI	-	SI	SI	-	-	SI
sentieri e percorsi ricreativi in bosco	SI	-	-	-	SI	-	SI	-	-
percorsi rurali ricreativi e di collegamento	SI	SI	-	-	SI	-	SI	-	SI
piste ciclabili principali	SI	SI	-	-	SI	-	-	-	SI
piste ciclabili di collegamento urbano	SI	SI	-	-	-	-	-	-	SI
strade di rilevanza paesaggistica	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
zone boscate trasformabili a vigneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zone di separazione dei centri abitati	-	SI	SI	-	-	-	-	SI	-
zone di valorizzazione di roccoli e bressane	-	SI	-	-	SI	-	-	-	-

Sono ammissibili anche altri tipi di intervento compensativo (vedi norma attinente).

ALLEGATO "D": TABELLA RIASSUNTIVA DEI DIVIETI SPECIFICI DI ZONA

zona	Riduzione di sup. boscata	riduzione di sup. a prato stabile	impianto di boschi	modifiche alla morfologia	bonifica idraulica	spargimento liquami	abbattimento roccoli	eliminazione viabilità	motocross e circolazione su viabilità rurale
B1	NO*	-	-	-	-	-	-	-	NO*
B2	NO*	-	-	-	-	-	-	-	NO*
B3	NO*	-	-	-	-	-	-	-	NO*
V1	NO*	-	-	-	-	-	-	-	NO*
V2	NO*	-	-	NO* (>1m)	-	-	-	-	NO*
V3	-	-	-	-	-	-	-	-	NO*
V4	-	-	-	NO* (>1m)	-	-	-	-	NO*
A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3	-	-	-	-	NO	-	-	-	-
A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	-	-	-	-	-	NO*	-	-	-
A6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A7	-	NO	-	-	-	-	-	-	-
A8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1	NO*	NO	NO	-	NO	-	-	-	-
F2	-	-	-	-	NO	-	-	-	NO*
F3	NO*	NO*	-	-	-	-	-	-	NO*
F4	NO*	NO*	-	-	-	-	-	-	NO*
sentieri e percorsi ricreativi in bosco	-	-	-	-	-	-	-	-	NO*
percorsi rurali ricreativi e di collegamento	-	NO*	-	-	-	-	-	NO*	-
piste ciclabili principali	-	NO*	-	-	-	-	-	-	-
piste ciclabili di collegamento urbano	-	NO*	-	-	-	-	-	-	-
strade di rilevanza paesaggistica	-	-	NO	-	-	-	-	-	-
zone boscate trasformabili a vigneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zone di separazione dei centri abitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zone di valorizzazione di roccoli e bressane	-	NO	-	-	-	-	NO	-	-

NO* = divieti con deroghe

Nota Bene: la tabella ha solo lo scopo di facilitare la consultazione del testo e non ha valore normativo.